

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANTIQUA VOX ETS

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANTIQUA VOX".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni) e risponde allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE ANTIQUA VOX ETS"**.

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Ponzano Veneto (TV), all'indirizzo determinato dall'Organo Amministrativo e pubblicato nelle forme di legge.

L'eventuale cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo, che procederà alla relativa comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad ogni ulteriore adempimento di rito.

L'eventuale cambio di sede in altro Comune comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo per atto pubblico, procedendo alla relativa comunicazione presso il RUNTS e ad ogni ulteriore adempimento di rito.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, operative o rappresentative in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale e internazionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale finalizzate alla promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla diffusione e sviluppo dell'arte musicale, della conoscenza della musica e dell'educazione musicale della collettività.

A tal fine, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1) Educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d), attraverso:

- progetti didattici dedicati all'organo e alla musica classica, laboratori interattivi, masterclass e percorsi educativi per scuole primarie, secondarie e conservatori italiani ed esteri;

- la diffusione della cultura musicale con particolare attenzione al mondo giovanile, attraverso la realizzazione di ini-

ziative musicali di vario genere e di eventi culturali;

- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, anche mediante contatti e collaborazioni con altre persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, quali enti, associazioni, conservatori ed istituti musicali;
- l'attivazione di iniziative musicali e culturali che vedano i giovani come protagonisti ed anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole.

2) Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f), mediante la conservazione, il restauro e la promozione di strumenti musicali antichi, opere d'arte non solo connesse alla tradizione musicale e la gestione di una collezione di strumenti anche storici destinati a concerti e studio;

3) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h), con la gestione di una biblioteca specializzata in musica classica, la pubblicazione di studi, la creazione di una raccolta discografica per la valorizzazione del repertorio di musica classica;

4) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (lett. i), attraverso:

- la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di concerti, spettacoli e manifestazioni musicali e la realizzazione di pubblicazioni editoriali, multimediali, audio e video;
- il favorire e l'organizzare manifestazioni musicali e culturali, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo connesso alla promozione musicale;

5) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lett. j), attraverso:

- la registrazione e diffusione di concerti su canali digitali e piattaforme streaming internazionali;
- la realizzazione di incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e la promozione della diffusione, pubblicazione di libri, dispense, manuali, audiovisivi, la realizzazione di programmi software e prodotti digitali inerenti al campo musicale;

6) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. k), con viaggi e percorsi per la scoperta del patrimonio musicale ed artistico in Italia e all'estero;

7) Beneficenza e sostegno a progetti sociali (lett. u), attraverso l'organizzazione di concerti di beneficenza e il finanziamento di iniziative culturali a favore di categorie svantaggiate.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e tra l'altro:

- promuovere la raccolta di fondi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, stipulare convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
- sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione aventi scopi analoghi;
- acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;
- stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti o associazioni, organismi e società commerciali, finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;
- partecipare a bandi pubblici e privati per il reperimento delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;
- avvalersi, per la realizzazione degli scopi cui la Fondazione tende, della collaborazione di singoli, quali musicisti, tecnici, amministratori, agenti teatrali, uomini di cultura, enti pubblici e/o privati (istituzioni culturali, agenzie, associazioni, cooperative).

Anche al fine di autofinanziare le proprie attività e comunque in forma connessa, complementare e strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali, la Fondazione può svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna, nonchè stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni e delle attività perseguite, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 5

DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- di valore non inferiore a quanto previsto dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale, devono essere depositati presso il RUNTS nei termini previsti dall'articolo 48 del Codice del Terzo Settore e pubblicati sul sito della Fondazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio di esercizio deve indicare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione re-sasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per per-dite e solo per la differenza per il potenziamento delle at-tività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, u-tili o avanzi di gestione al fondatore, lavoratori, collabo-ratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-ciali, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge, il tutto nel rispetto di quan-to previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti (organo facoltativo).

Il Revisore Legale dei Conti è nominato nei casi e con le mo-dalità previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Setto-re, ovvero qualora l'Organo Amministrativo lo ritenga oppor-tuno.

Ogni carica è gratuita, ad eccezione degli organismi di vi-gilanza e controllo formati da professionisti iscritti ad Al-bi e/o Pubblici Registri. E' comunque ammesso il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico, o un compenso deliberato dall'Organo Amministrativo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Am-ministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ra-gione dell'ufficio e dimostrate.

ARTICOLO 9

ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo deve essere composto da un numero di membri compreso tra uno e sette, secondo criteri di traspa-renza e democraticità, in conformità con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste co-stituiscono il Consiglio di Amministrazione che elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presiden-te che in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. il Presidente e l'even-tuale Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza na-turale del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica fino

all'approvazione del bilancio al 31 dicembre dell'anno relativo al terzo esercizio della carica, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e possono essere rieletti.

Qualora scaduto, l'Organo Amministrativo resta in carica esclusivamente al fine di nominare il nuovo Organo Amministrativo.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino a sette mediante cooptazione da parte dell'Organo Amministrativo, che in proposito delibererà con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'Organo Amministrativo ha facoltà, su convocazione del Presidente o, in caso di sua impossibilità, del Vice Presidente, ove nominato o del Consigliere più anziano di età, di integrare il numero dei componenti nel caso di riduzione degli stessi per dimissioni o qualsiasi altra causa.

La durata della carica dei nuovi membri, dovrà essere coincidente con quella dei membri già in carica, di modo che ad una scadenza si procederà al rinnovo dell'intero Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

L'Organo Amministrativo, in particolare potrà:

- predisporre i programmi e le linee guida per la gestione della Fondazione;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo del Presidente, alle proprie riunioni: consulenti ed esperti anche esterni, ritenuti utili per i lavori dell'Organo Amministrativo, che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti;
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- stipulare convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- verificare l'impiego dei contributi concessi;
- nominare l'Organo Amministrativo monocratico o i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare l'Organo di Controllo;
- nominare il Revisore Legale o la Società di Revisione, nei casi previsti dalla legge;
- ratificare gli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente o persona dallo stesso delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;
- determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie; delegare tutti o parte dei suoi poteri e delle sue funzioni, anche aventi esclusivamente natura consultiva, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, fatta eccezione per le attribuzioni appresso indicate;

- nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone la durata e i poteri.

Nelle ipotesi sopra indicate i consiglieri delegati, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non possono in alcun caso essere oggetto di delega.

- la modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- lo scioglimento della Fondazione;
- la nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale o la Società di Revisione, nei casi previsti dalla legge;
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- l'approvazione del bilancio sociale, ove redatto.

Esso deve essere convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Organo Amministrativo, qualora sia collegiale, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, ove nominato o un altro membro delegato, deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono svolgersi anche al di fuori del Comune dove ha sede legale la Fondazione ma devono comunque avvenire con la contemporanea presenza nella medesima sede, del Presidente, o del Vice Presidente, ove nominato o dal delegato a presiedere l'adunanza, e del segretario incaricato della verbalizzazione.

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con qualsiasi mezzo, anche informatico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso e, in caso di urgenza, l'Organo Amministrativo è convocato con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Ammini-

stratore Unico hanno la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, compresa la legale rappresentanza della fondazione, sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

ARTICOLO 10

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall'Organo Amministrativo ed è scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali e resta in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre dell'anno relativo al terzo esercizio della carica.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo non deve essere in conflitto d'interesse con altri organi della Fondazione.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo nomina anche un Revisore Legale dei Conti a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 11

LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere dell'attività di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività dei volontari è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione e dalla normativa vigente.

I volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Qualora ritenuto necessario per una migliore gestione amministrativa e operativa, l'Organo Amministrativo può deliberare l'assunzione di lavoratori dipendenti o autonomi retribuiti, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

L'impiego di lavoratori retribuiti non deve pregiudicare il carattere non lucrativo della Fondazione e deve essere funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 12

LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

A seguito di semplice richiesta scritta, tutti i consiglieri o i membri dei vari organi, possono consultare detti libri.

ARTICOLO 13

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva di-

versa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Organo Amministrativo, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 14

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Claudio De Nardo

F.to Giulio De Nardo

F.to Sofia Borgo

F.to Christine Toninato

F.to Roberta Varano

[illegible]